



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 58 del 23/07/2012

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) - MODIFICA DELIBERA DI C.C.N.23 DEL 11 APRILE 2012 ED APPROVAZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI AI SENSI DELL'ART.52 DEL DLGS N.446/1997.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **20,00** nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. FICO GIUSEPPE nella sua qualità di CONSIGLIERE.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

COLLI PAOLO	Presente
FICO GIUSEPPE	Presente
FERRARI BARBARA	Ass. giust.
VITALE SALVATORE	Presente
MOHAMED GHANM Ramy	Presente
BOCCONI ALBERTO	Presente
BRONZONI GIOVANNA	Ass. giust.
GHIRELLI GIANCARLO	Presente
GIROLDINI ILLER	Presente
ARDUINI EMANUELA	Presente
LUCARELLI OTTORINO	Presente
BALDI NANDA	Ass. giust.
REVERBERI DANIELE	Ass. giust.
NARDINI STEFANO	Presente
MONTANARI ELENA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Presente
RICCO' GIORGIA	Presente

Ne risultano presenti n.13 e assenti n. 4

Assessori non Consiglieri:

COSTI ANDREA	Assente
LEONCINI GIANNI	Presente
DALIA MARCO	Assente
FINETTI ALESSANDRA	Presente

Assiste il Dott. GANDELLINI STEFANO SEGRETARIO COMUNALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il CONSIGLIERE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: =====

IL PRESIDENTE GIUSEPPE FICO introduce l'argomento di cui al presente punto all'ordine del giorno.

L'ASSESSORE ALESSANDRA FINETTI dice che dopo aver fissato come Amministrazione le aliquote IMU, il Ministero delle Finanze ha emanato una circolare con le valutazioni e interpretazioni che collimano con quanto detto dal Comune, chiarendo altri aspetti. Vengono date illustrazioni dei chiarimenti che vengono recepiti dal Comune con la deliberazione di stasera.

Portiamo in Consiglio questi chiarimenti per mettere nella condizione i cittadini di realizzare correttamente il conguaglio. Si è voluto rendere coerenti le aliquote con le fattispecie. La disciplina regolamentare riguarda anche gli immobili inagibili e inabitabili, che è ridotta del 50% e viene specificato cosa si intende per immobile inagibile e gli stessi non devono essere utilizzati per nessuno scopo. Viene disciplinato come deve essere presentata la dichiarazione. È in previsione l'uscita di una nuova circolare esplicativa e ci si adeguerà nel momento in cui le norme saranno definitivamente chiarite da parte ministeriale.

Nessuno chiede la parola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11 aprile 2012 avente per oggetto "Approvazione aliquote imposta Municipale propria sperimentale (IMU)" con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2012, sulla base delle quali è stato stimato l'ammontare del gettito dell'IMU previsto nel bilancio di previsione 2012, di seguito riportate:

<u>0,4</u> <u>per</u> <u>cento</u>	Abitazione principale e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
<u>0,46</u> <u>per</u> <u>cento</u>	Immobili abitativi locali a canone concertato. Si applica agli immobili a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998).
<u>0,20</u> <u>per</u> <u>cento</u>	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n. 133.
<u>0,85</u> <u>per</u> <u>cento</u>	Aliquota ordinaria (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc... Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

	<p>proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di <u>€ 50,00</u> per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di <u>€ 400,00</u> e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare <u>€ 600,00</u>.</p>
0,46 per cento	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli</p> <p>ex Istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
0,46 per cento	<p>Immobili abitativi locati a canone concertato.</p> <p>Si applica agli immobili a canone concertato (art. 2-comma 3- della L. 431 del 9/12/1998).</p> <p>Per avere diritto all'applicazione di tale aliquota gli Interessati devono compilare apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali e sul portale del Comune entro di 31 dicembre di ogni anno.</p>
0,20 per cento	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L.30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n.133.</p>
0,85 per cento	<p>Aliquota ordinaria (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc...).</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p>

VERSAMENTO MINIMO

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 12,00 di imposta annua complessiva.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.

5. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
6. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico del Comune provvederà entro 10 giorni ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata d'acconto possono esplicare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.
7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

DATO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

RITENUTO pertanto approvare le aliquote e le disposizioni regolamentari soprariportate;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 13

VOTI FAVOREVOLI - N. 10

ASTENUTI - N. 3 - Consiglieri Gabriele Delmonte del Gruppo Lega Nord - Elena Montanari del Gruppo Il Popolo della Libertà - Stefano Nardini del Gruppo Comune Impegno

DELIBERA

- di approvare, per i motivi espressi nelle premesse, le modifiche alla delibera di C.C. n. 23 del 11 aprile 2012 e le disposizioni regolamentari dell'imposta municipale propria sperimentale di seguito riportate:

	ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .
<p><u>0,4 per cento</u></p>	<p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <u>€ 200,00</u> rapportati al</p>
<p><u>DETRAZIONE</u></p>	

	<p>periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di <u>€ 50,00</u> per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di <u>€ 400,00</u> e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare <u>€ 600,00</u>.</p>
0,46 per cento	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli</p> <p>ex Istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
0,46 per cento	<p>Immobili abitativi locati a canone concertato.</p> <p>Si applica agli immobili a canone concertato (art. 2-comma 3- della L. 431 del 9/12/1998).</p> <p>Per avere diritto all'applicazione di tale aliquota gli Interessati devono compilare apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali e sul portale del Comune entro di 31 dicembre di ogni anno.</p>
0,20 per cento	<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L.30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n.133.</p>
0,85 per cento	<p>Aliquota ordinaria (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc...).</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p>

VERSAMENTO MINIMO

Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 12,00 di imposta annua complessiva.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico del Comune provvederà entro 10 giorni ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata d'acconto possono esplicare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 13

VOTI FAVOREVOLI - N. 10

ASTENUTI - N. 3 - Consiglieri Gabriele Delmonte del Gruppo Lega Nord - Elena Montanari del Gruppo Il Popolo della Libertà - Stefano Nardini del Gruppo Comune Impegno

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (IMU) - MODIFICA DELIBERA DI C.C.N.23 DEL 11 APRILE 2012 ED APPROVAZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI AI SENSI DELL'ART.52 DEL DLGS N.446/1997.**

Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ PARERE FAVOREVOLE _____ in ordine alla regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 11-07-2012

Il Responsabile del Settore/U.O.
F.to REVERBERI MARILENA

Note:

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
SPERIMENTALE (IMU) - MODIFICA DELIBERA DI C.C.N.23 DEL 11 APRILE
2012 ED APPROVAZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI AI SENSI
DELL'ART.52 DEL DLGS N.446/1997.**

*Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.*

Visto, si dà _____ in ordine alla regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il

*Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to*

Note:

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to FICO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 30-07-2012.

Montecchio Emilia, il 30-07-2012

IL V.SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Montecchio Emilia, il 30-07-2012

IL V.SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GANDELLINI STEFANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

() E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

() E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 30-07-2012 giorno di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 09-08-2012

() Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000).

() Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000).

Montecchio Emilia, il 09-08-2012

IL V.SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GANDELLINI STEFANO